

Liq. Cont. n. 8/2023
9/2023



Geom. n. 1546/2023
Sent. n. 35/2023
Dep. n. 51/2023
ASTE GIUDIZIARIE.IT

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE

Il Tribunale di Nocera Inferiore, prima sezione civile, area liquidazione giudiziale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dr. Vito Colucci	Presidente
Dr. Bianca Manuela Longo	Giudice rel.
Dr. Pasquale Velleca	Giudice

Letto il ricorso ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII presentato da [redacted] (c.f. [redacted]) e [redacted] (c.f. [redacted]), residenti in [redacted], iscritto al n. 70/2023 R.G.Proc.Un., volto ad ottenere l'apertura della propria liquidazione controllata;

udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria;
ritenuta la propria competenza;
emette la seguente

SENTENZA

Risultano sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268, co. 1 e 269 CCII, atteso che:
1) i debitori ricorrenti si trovano in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) e a) CCII, come può evincersi dalla relazione allegata a firma dell'OCC dott.ssa Di Palma Maria Grazia;

2) nella suddetta relazione viene esposta la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dai debitori a corredo della domanda e viene illustrata la loro situazione patrimoniale, economica e finanziaria.

Rilevato che i ricorrenti chiedono la generica concessione di misure protettive, ma ritenuto, tuttavia, che non vi siano norme che prevedono l'applicazione di tali misure a tale procedura attivata su istanza del debitore;

p.q.m.

Letto l'art. 270 CCII e in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV (strumenti di regolazione della crisi)

DICHIARA

L'apertura della liquidazione controllata a carico di [redacted] (c.f. [redacted]) e [redacted] (c.f. [redacted]), residenti in [redacted];

NOMINA

Giudice Delegato dott. Pasquale Velleca e liquidatore la dott.ssa Di Palma Maria Grazia;

ORDINA

al debitore il deposito in Cancelleria entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

Ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni dal deposito della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; si applica l'art. 10 co. 3 CCII;

ORDINA

La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione; ordina, altresì, al liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione a **tutti i beni immobili e mobili registrati intestati al debitore, dovendo essere tutti messi a disposizione della procedura;**

il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

DISPONE

Che, ai sensi dell'art.268 co.4, lett.b CCII non sarà compreso nella liquidazione lo stipendio dei debitori nei limiti di quanto necessario al mantenimento loro e della loro famiglia, nella misura di €1.580,00; ordina, pertanto, al liquidatore di controllare la regolarità della consegna di ogni eccedenza di tale quota di reddito in qualsiasi modo percepito da mettere a disposizione mensilmente dai debitori in favore della massa e di riferire al g.d. ogni eventuale omissione;

AUTORIZZA

il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore.

DISPONE

Che il liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, e sul sito internet www.astegiudiziarie.it; che il liquidatore provveda a notificare la sentenza ai sensi dell'art. 270 co.4 CCII al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda alla Cancelleria le comunicazioni di legge al ricorrente e all'OCC.

Così deciso nella camera di consiglio del 11/7/2023

Il giudice est.

D^a Bianca Manuela Longo

Il Presidente

D^a Vito Colucci

